



Unione Sindacale di Base

Catania, 14 aprile

Alla Direzione Regionale della Sicilia

COVID 19: Assenze del personale nella giornata di chiusura Uffici per sanificazione. Applicazione ope legis art. 19 comma 3 Decreto Legge 9/2020. Valenza chiarimenti non retroattiva

La scrivente Organizzazione sindacale è già venuta a conoscenza di casi di applicazione concreta negli Uffici della mail (non ci risultano note protocollate) dell'8 aprile con cui la Divisione Risorse Centrali Risorse Umane e organizzazione forniva ai "colleghi chiarimenti sul come giustificare le assenze determinate dalla chiusura per sanificazione degli Uffici dell'Agenzia" **creando di fatto una summa divisio fra fase pre lavoro agile e fase post lavoro agile.**

In premessa si evidenzia che la cornice di riferimento, correttamente inquadrata solo per la prima delle due ipotesi, è già contenuta in una norma ed è stata oggetto di utilizzo generalizzato per le sanificazioni COVID 19 sia nel mondo pubblico, così come nel lavoro privato, ovvero **l'art. 19 comma 3 del DL 9/2020.**

Ci troviamo, dunque, in **una situazione di fatto dove è già prevista una disciplina normativa specifica.**

Con la presente si vuole evidenziare, per quanto di competenza, che la distinzione delle fasi tra pre e post lavoro agile, che ricordiamo per dovere di cronaca avvenuta con ritardo rispetto al *dictum* governativo e che di fatto è, per la stragrande maggioranza degli Uffici, incardinabile nel 16 marzo, oltre a dare origine ad **evidente disparità di trattamento** sia tra lavoratrici e lavoratori che tra "utenza fisica e telematica" rischia di creare ulteriori effetti distorsivi. In particolare:

- A) Per i casi in cui sia stata preventivamente chiesta la fruizione di uno degli istituti di assenza si verifica di fatto l'erosione di un monte giornate individuale per motivi di **salute pubblica**: per un bene giuridico, dunque, che attiene a una **sfera del diritto collettivo che per definizione dovrebbe essere incondizionato e valere ope legis**. Tale erosione risulta ancora più pericolosa alla luce della permanenza della pandemia e dunque di un bisogno prolungato nel tempo. Va in questa sede evidenziato, infatti, che i titoli di assenza giustificata individuati *ad hoc* dal Governo il 17 marzo (Decreto Cura) rispetto alla tutela di specifiche situazioni (cura dei figli e degli invalidi) sono stati calcolati in una fase di **stato di emergenza epidemiologica che ha subito ulteriori proroghe, e che pertanto oggi potrebbero rivelarsi persino incapienti.**
- B) In relazione al lavoro agile, non può in questa sede sottacersi che **in caso di Ufficio chiuso vengano meno inevitabilmente il presidio dirigenziale e di coordinamento e la supervisione gerarchica e funzionale**, mancando la quale **non può esservi piena espressione della prestazione subordinata: viene meno la supervisione potenziale, la possibilità di interfacciarsi**



Unione Sindacale di Base

con l'organo direttivo, specie per funzionari privi di margine di manovra all'esterno;

- C) Dal punto di vista normativo, **in nessuno dei Decreti che si sono succeduti la causale del lavoro agile è stata innestata in accompagnamento o in deroga alle cause di chiusura per motivi di salute pubblica e di contenimento del rischio COVID 19.**

Né può affermarsi che il DL 9/2020 emanato lo scorso 2 marzo, ne abbia fatto cenno, pur essendo già il lavoro agile presente nel panorama generale di riferimento con la Direttiva Funzione Pubblica 2/2020;

- D) Vi è infine il tema del **legittimo affidamento** e del **principio tempus regit actum**: al di là del dissenso sulle motivazioni sostanziali e della presenza di una norma che disciplina il caso specifico, da un punto di vista formale **qualsivoglia corollario interpretativo deve valere comunque per il futuro, senza consentire riaperture di profili orario in maniera retroattiva.**

Al di là delle osservazioni sopra esposte, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che una simile interpretazione restrittiva, non solo rischia di creare disparità di trattamento e incertezza operativa, ma non renda giustizia alle colleghe e ai colleghi per i **quali il diritto- dovere alla salute pubblica non dovrebbe trasformarsi in un costo individuale che va a comprimere di fatto diritti connessi a situazioni meritevoli di tutela specifica, siano esse il recupero delle energie psico/ fisiche, che la cura dei figli e delle invalidità.**

Per queste ragioni chiediamo che:

- a) **Tutte le assenze dovute alle sanificazioni vadano considerate nell'alveo dell'art. 19 comma 3 DL 9/2020** e dunque servizio prestato a tutti gli effetti di legge con esclusione della sola corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa (buono pasto);
- b) Chi ha prestato **lavoro agile** nei giorni di chiusura Ufficio per sanificazione abbia **diritto al riposo compensativo**;
- c) Vista l'assenza di un vuoto normativo, i chiarimenti pervenuti dalla DC dello scorso 8 aprile, in virtù dei **principi di legittimo affidamento e del tempus regit actum, valgano per il futuro e non per il passato.**

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Esecutivo PI

Agenzie Fiscali Sicilia

Dafne Anastasi



Unione Sindacale di Base